



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle
Risorse Forestali e Naturali

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali
e Biodiversità

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Tipo materia	Tutela Biodiversità
Materia	
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Approvazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00564 del 12/08/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 036

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 036/DIR/2026/00611

OGGETTO: L. 157/1992, LR 59/2017. DGR n. 995 del 17/07/2026 “Calendario Venatorio regionale annata 2026/2027: Approvazione”. Termini e modalità per il prelievo della specie Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Moriglione (*Aythya ferina*).

REGIONE PUGLIA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0483678/2026 del 12/08/2026	
AOO.RP - Classe: 19.14	
Firmatario: Domenico Campanile, SIMONA SANSEVERINO, Aldo Di Mola	



Il giorno 12/08/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs 196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 938 del 3 luglio 2023 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e monitoraggio. Revisione degli allegati.";
- la D.G.R. n. 1375 del 30/09/2025 con cui sono stati prorogati gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale a decorrere dal 01/10/2025, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 22 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021 e ss.mm.ii.;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale N. 00120 del 21/11/2025, di avvicendamento nella direzione del Servizio "Valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità" tra il Dott. Domenico Campanile (cessazione incarico ad interim) e il Dott. Aldo di Mola (nuovo conferimento), divenuta pienamente efficace dal 01/06/2026, contestualmente alla decorrenza dell'incarico di direzione della neocostituita Sezione "Attuazione della Politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura" disposto con D.G.R. n. 558/2026;
- la D.D.S. n. 264 del 22/04/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di EQ "Attuazione politiche faunistiche – venatorie regionali" alla Dott.ssa Agr. Simona Sansevrino;
- la D.D.S n.343 del 07.05.2026 avente ad oggetto DGR 1908 del 18/12/2023: "Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione presso la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali". Delega di funzioni dirigenziali ai titolari di EQ di tipo A e B della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 10/2007;
- la Legge n. 157/92 – art. 18 e la L.R. n. 59/2017 – art. 30;
- la DGR n. 995 del 17/07/2026 avente ad oggetto "L. 157/1992, LR 59/2017. Calendario Venatorio regionale annata 2026/2027: approvazione" (BURP n. 61 del 03.08.2026);
- l'istruttoria espletata dall' EQ Dott.ssa Agr. Simona Sansevrino, dalla quale riceve la seguente relazione.



Premesso che:

- l'articolo 18 della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* e successive modifiche, stabilisce:
 - a. al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
 - b. al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio *“..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”*;
 - c. al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *“..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato”* per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;
 - d. al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto *“di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”*;
- la DGR n. 995 del 17 luglio 2026, pubblicata sul BURP n.61 del 03/08/2026, ha approvato il Calendario Venatorio per la stagione 2026/2027;
- la precitata DGR 995/2026 stabilisce che:
 - all'art. 5, lettera m), è inserita la **Pavoncella** tra le specie cacciabili dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027;
 - all'art. 8, relativo al carniere consentito, è stabilito un limite di n. 5 (cinque) capi giornalieri e di n. 20 annuali per cacciatore;
 - all'art. 5, lettera n), è inserita il **Moriglione** tra le specie cacciabili dal 29 novembre 2026 al 17 gennaio 2027;
 - all'art. 8, relativo al carniere consentito, è stabilito un limite di n. 2 (due) capi giornalieri e di n. 10 annuali per cacciatore;
 - rinvia ad apposito atto dirigenziale, i termini e le modalità di prelievo, in attuazione di quanto previsto dal “Piano di gestione Nazionale della specie **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*) e della specie **Moriglione** (*Aythya ferina*)”.

Considerato che:

- il prelievo della specie **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*) e **Moriglione** (*Aythya*



ferina) per la stagione venatoria 2026/2027, è consentito con le seguenti condizioni e modalità:

- il numero di capi complessivamente prelevabile a livello regionale è pari a n. 76 per la specie **Pavoncella (*Vanellus vanellus*)**;
- il numero di capi complessivamente prelevabile a livello regionale è pari a n. 60 per la specie **Moriglione (*Aythya ferina*)**;
- il prelievo è effettuato:

- previa autorizzazione rilasciata dall'ATC competente per territorio e deve essere portata con sé durante l'esercizio venatorio e mostrata agli organi di vigilanza in caso di controllo, la stessa conterrà, tra l'altro, il codice di attivazione che abiliterà il Tesserino Venatorio Elettronico nell'applicativo dedicato;

- da cacciatori residenti in Puglia con scelta della forma di caccia di cui all'art. 19, comma 6 della L.R. 59/2017, ovvero da appostamento (temporaneo o fisso), che abbiano presentato domanda attraverso la piattaforma informatica attiva presso gli ATC regionali;

- ogni cacciatore autorizzato deve marcare in via esclusiva e obbligatoria la giornata di prelievo sul tesserino venatorio elettronico, marcare la giornata sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;

- ogni cacciatore autorizzato deve annotare in via esclusiva e obbligatoria, ciascun capo prelevato sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;

- il Tesserino Venatorio Elettronico, insieme alla relativa piattaforma server, consentirà di effettuare il monitoraggio in tempo reale dell'andamento dei prelievi a livello regionale e, ove avvenisse il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili ed opererà la tempestiva sospensione dell'attività di prelievo con relativo avviso di chiusura;

- ove si rilevi, attraverso il costante monitoraggio in tempo reale esercitato dalla piattaforma del tesserino venatorio elettronico, il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili, si attiverà in automatico la sospensione anticipata del prelievo;

- gli ATC pugliesi sono autorizzati, in ottemperanza dell'art. 12, comma 1, della L.R. 42/2024, che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 51 "*Riparto dei proventi delle tasse regionali*" della L.R. 59/2017, ad utilizzare il 15 per cento delle somme complessive assegnate a ciascun ATC per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti al selecontrollo e la caccia; infatti con nota Prot. n.0480639/2026 del 10 agosto 2026 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali sono state fornite disposizioni agli ATC a ad adeguare i propri sistemi informatici, al fine di garantire la gestione della mobilità venatoria regionale gratuita, il rilascio delle autorizzazioni annuali e dei permessi giornalieri, nonché la generazione precompilata dei moduli di pagamento (sia mediante bollettino sia tramite pagoPA). È stato altresì richiesto il controllo in tempo reale degli abbattimenti di Pavoncella e Moriglione mediante la contestuale attivazione del Tesserino Venatorio Elettronico, in grado di effettuare il conteggio immediato dei capi prelevati e di bloccare il prelievo al raggiungimento delle soglie stabilite;



- i controlli sono effettuati dagli organi di vigilanza venatoria preposti secondo le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 157/92 e nell'art. 41 della L.R. 59/2017;

Considerato, altresì, che:

- necessita porre in essere gli adempimenti richiesti dalla precitata DGR 995/2026 al fine di consentire ai cacciatori pugliesi il prelievo della specie "Pavoncella" e della specie "Moriglione";
- necessita stabilire rigide procedure per rispettare il limite massimo stagionale di prelievo n° 76 capi della specie Pavoncella durante la stagione venatoria 2026-2027, nel rispetto del "Piano di gestione nazionale della Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- necessita stabilire rigide procedure per rispettare il limite massimo stagionale di prelievo n° 60 capi della specie Moriglione durante la stagione venatoria 2026-2027, nel rispetto del "Piano di gestione nazionale del Moriglione (*Aythya ferina*)".

Ritenuto di:

- **adottare** le ulteriori iniziative per attuare quanto stabilito dalla DGR n. 995 del 17 luglio 2026 e consentire ai cacciatori il prelievo della specie "Pavoncella" e della specie "Moriglione";
- **stabilire che:**
 - a. il prelievo della specie **Pavoncella (*Vanellus vanellus*)** e **Moriglione (*Aythya ferina*)** per la stagione venatoria 2026/2027, è consentito con le seguenti condizioni e modalità:
 - il numero di capi complessivamente prelevabile a livello regionale è pari a n. 76 per la specie **Pavoncella (*Vanellus vanellus*)**;
 - il numero di capi complessivamente prelevabile a livello regionale è pari a n. 60 per la specie **Moriglione (*Aythya ferina*)**;
 - il prelievo è effettuato:
 - previa autorizzazione rilasciata dall'ATC competente per territorio e deve essere portata con sé durante l'esercizio venatorio e mostrata agli organi di vigilanza in caso di controllo, la stessa conterrà, tra l'altro, il codice di attivazione che abiliterà il Tesserino Venatorio Elettronico nell'applicativo dedicato;
 - da cacciatori residenti in Puglia con scelta della forma di caccia di cui all'art. 19, comma 6 della L.R. 59/2017, ovvero da appostamento (temporaneo o fisso), che abbiano presentato domanda attraverso la piattaforma informatica attiva presso gli ATC regionali;
 - ogni cacciatore autorizzato deve marcare in via esclusiva e



obbligatoria la giornata di prelievo sul tesserino venatorio elettronico, marcare la giornata sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;

- ogni cacciatore autorizzato deve annotare in via esclusiva e obbligatoria, ciascun capo prelevato sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;
- il Tesserino Venatorio Elettronico, insieme alla relativa piattaforma server, consentirà di effettuare il monitoraggio in tempo reale dell'andamento dei prelievi a livello regionale e, ove avvenisse il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili ed opererà la tempestiva sospensione dell'attività di prelievo con relativo avviso di chiusura;
- ove si rilevi, attraverso il costante monitoraggio in tempo reale esercitato dalla piattaforma del tesserino venatorio elettronico, il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili, si attiverà in automatico la sospensione anticipata del prelievo;

b. gli ATC pugliesi sono autorizzati, in ottemperanza dell'art. 12, comma 1, della L.R. 42/2024, che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 51 "*Riparto dei proventi delle tasse regionali*" della L.R. 59/2017, ad utilizzare il 15 per cento delle somme complessive assegnate a ciascun ATC per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti al selecontrollo e la caccia; infatti con nota Prot. n.0480639/2026 del 10 agosto 2026 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali sono state fornite disposizioni agli ATC a ad adeguare i propri sistemi informatici, al fine di garantire la gestione della mobilità venatoria regionale gratuita, il rilascio delle autorizzazioni annuali e dei permessi giornalieri, nonché la generazione precompilata dei moduli di pagamento (sia mediante bollettino sia tramite pagoPA). È stato altresì richiesto il controllo in tempo reale degli abbattimenti di Pavoncella e Moriglione mediante la contestuale attivazione del Tesserino Venatorio Elettronico, in grado di effettuare il conteggio immediato dei capi prelevati e di bloccare il prelievo al raggiungimento delle soglie stabilite;

c. i controlli sono effettuati dagli organi di vigilanza venatoria preposti secondo le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 157/92 e nell'art. 41 della L.R. 59/2017;

- **notificare** copia del presente provvedimento ai Sigg. Presidenti degli ATC pugliesi e ai Sig. Presidenti delle Associazioni venatorie pugliesi;
- **pubblicare** il presente provvedimento nel sito istituzionale della Sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità".
- **dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente (www.regione.puglia.it) all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".



VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Garanzie alla riservatezza La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 101/2018 nonché dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E. Qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiesti.

Esiti valutazione di impatto di genere: neutro

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **adottare** le ulteriori iniziative per attuare quanto stabilito dalla DGR n. 995 del 17 luglio 2026 e consentire ai cacciatori il prelievo della specie "*Pavoncella*" e della specie "*Moriglione*";
- **stabilire che:**
 - a. il prelievo della specie **Pavoncella (*Vanellus vanellus*)** e **Moriglione (*Aythya ferina*)** per la stagione venatoria 2026/2027, è consentito con le seguenti condizioni e modalità:
 - il numero di capi complessivamente prelevabile a livello regionale è pari a n. 76 per la specie **Pavoncella (*Vanellus vanellus*)**;
 - il numero di capi complessivamente prelevabile a livello regionale è pari a n. 60 per la specie **Moriglione (*Aythya ferina*)**;
 - il prelievo è effettuato:
 - previa autorizzazione rilasciata dall'ATC competente per territorio e deve essere portata con sé durante l'esercizio venatorio e mostrata agli organi di vigilanza in caso di controllo, la stessa conterrà, tra l'altro, il codice di attivazione che abiliterà il Tesserino Venatorio Elettronico nell'applicativo dedicato;
 - da cacciatori residenti in Puglia con scelta della forma di caccia di cui all'art. 19, comma 6 della L.R. 59/2017, ovvero da appostamento (temporaneo o fisso), che abbiano presentato domanda attraverso la piattaforma informatica attiva presso gli ATC regionali;
 - ogni cacciatore autorizzato deve marcare in via esclusiva e obbligatoria la giornata di prelievo sul tesserino venatorio



elettronico, marcare la giornata sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;

- ogni cacciatore autorizzato deve annotare in via esclusiva e obbligatoria, ciascun capo prelevato sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;
- il Tesserino Venatorio Elettronico, insieme alla relativa piattaforma server, consentirà di effettuare il monitoraggio in tempo reale dell'andamento dei prelievi a livello regionale e, ove avvenisse il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili ed opererà la tempestiva sospensione dell'attività di prelievo con relativo avviso di chiusura;
- ove si rilevi, attraverso il costante monitoraggio in tempo reale esercitato dalla piattaforma del tesserino venatorio elettronico, il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili, si attiverà in automatico la sospensione anticipata del prelievo;

b. gli ATC pugliesi sono autorizzati, in ottemperanza dell'art. 12, comma 1, della L.R. 42/2024, che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 51 "*Riparto dei proventi delle tasse regionali*" della L.R. 59/2017, ad utilizzare il 15 per cento delle somme complessive assegnate a ciascun ATC per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti al selecontrollo e la caccia; infatti con nota Prot. n.0480639/2026 del 10 agosto 2026 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali sono state fornite disposizioni agli ATC a ad adeguare i propri sistemi informatici, al fine di garantire la gestione della mobilità venatoria regionale gratuita, il rilascio delle autorizzazioni annuali e dei permessi giornalieri, nonché la generazione precompilata dei moduli di pagamento (sia mediante bollettino sia tramite pagoPA). È stato altresì richiesto il controllo in tempo reale degli abbattimenti di Pavoncella e Moriglione mediante la contestuale attivazione del Tesserino Venatorio Elettronico, in grado di effettuare il conteggio immediato dei capi prelevati e di bloccare il prelievo al raggiungimento delle soglie stabilite;

c. i controlli sono effettuati dagli organi di vigilanza venatoria preposti secondo le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 157/92 e nell'art. 41 della L.R. 59/2017;

- **notificare** copia del presente provvedimento ai Sigg. Presidenti degli ATC pugliesi e ai Sig. Presidenti delle Associazioni venatorie pugliesi;
- **pubblicare** il presente provvedimento nel sito istituzionale della Sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità".
- **dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente (www.regione.puglia.it) all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle
Risorse Forestali e Naturali

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali
e Biodiversità

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 036/DIR/2026/00611

Sottoscrittori Proposta:

- Attuazione politiche faunistiche e venatorie regionali
Simona Sansevrino
- Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Aldo di Mola

Firmato digitalmente da:

Attuazione politiche faunistiche e venatorie regionali
Simona Sansevrino

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali
Domenico Campanile